



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA

Regione Toscana

Provincia di Livorno

AREA TECNICA LL.PP./AMBIENTE

LETTERA DI INVITO E DISCIPLINARE DI GARA

In esecuzione della Determina a contrattare dell'Area Tecnica LL.PP./Ambiente del Comune di Campo nell'Elba n. -----del -----l'operatore economico in indirizzo è invitato a partecipare alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 36/2023 tramite il Sistema Telematico Acquisti START della Regione Toscana per l'affidamento dei lavori relativi all'intervento denominato **"COMPLETAMENTO DELLA RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA GIUSEPPE GARIBALDI IN SAN PIERO IN CAMPO"**.

*Il progetto posto a base di gara e conforme alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi di cui alle **prescrizioni indicate dai CAM edilizia (DM 11 ottobre 2017)**.*

La durata del procedimento con l'adozione del provvedimento di aggiudicazione è prevista pari a 3 mesi dalla data di invio della lettera d'invito.

CIG: A019EF5FC0

CUP: D77H21004920001

STAZIONE APPALTANTE:

Comune di Campo nell'Elba – Ufficio Tecnico - LL.PP./Ambiente – Piazza Dante Alighieri, 1 – 57034 Campo nell'Elba (LI)– Tel. 0565/979344 – 353 - Fax 0565/976921 -

comune.camponellelba.li@postacert.toscana.it;

p.braccesi@comune.camponellelba.li.it ;

a.mazzanti@comune.camponellelba.li.it

RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO (RUP):

Il Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 è l'arch. Priscilla Braccesi nominato con provvedimento n. 166 del 06/10/2023;

PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

Per l'espletamento della presente gara, l'Ente si avvale del portale START, accessibile dal sito <https://start.toscana.it/homepage/>. Tramite il sito e previa registrazione sarà possibile entrare nell'area riservata dove si potrà accedere alla procedura nonché alla documentazione di gara.

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), del decreto legislativo n. 36/2023 e dei suoi atti di attuazione, e delle Linee guida dell'AGID.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di auto responsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nelle prescrizioni tecnico-informatiche consultabili sul sito della Piattaforma telematica di negoziazione START.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale, dove sono accessibili i documenti di gara, nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni

di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

Al fine della partecipazione alla presente procedura, è indispensabile:

- un Personal Computer collegato ad internet e dotato di un browser;
- la firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38, comma 2, del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- la registrazione a START con le modalità e in conformità alle indicazioni di cui al successivo paragrafo.

Conformemente a quanto previsto dal Codice, l'offerta per la procedura, i chiarimenti e tutte le Comunicazioni e gli scambi di informazioni relativi alla procedura devono essere effettuati esclusivamente attraverso il portale START e quindi per via telematica, mediante l'invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale, fatto salvo i casi in cui è prevista la facoltà di invio di documenti in formato cartaceo.

Registrazione degli operatori economici

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere abilitati al portale START secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito <https://start.toscana.it/homepage/>. L'abilitazione a START deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo.

L'operatore economico, con l'abilitazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all'interno del START dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente all'account all'interno del START si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato. L'accesso, l'utilizzo del START e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nella presente lettera d'invito, nei relativi allegati e le guide presenti sul sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito o le eventuali Comunicazioni.

Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti inviati mediante il START secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito da inoltrare entro le ore *** del *****. La Stazione Appaltante si riserva di non dare risposta alle richieste di chiarimento pervenute in modalità diversa e oltre i termini indicati. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Comunicazioni

I concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di registrazione al START, l'indirizzo PEC da utilizzare ai fini delle comunicazioni. Tutte le comunicazioni tra la stazione appaltante e i concorrenti si

intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante START all'indirizzo PEC del concorrente indicato in fase di registrazione. È onere della ditta concorrente provvedere tempestivamente a modificare i recapiti suindicati secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma "Registrazione e funzioni base" e "Gestione anagrafica" (per la modifica dei dati sensibili) accessibili dal sito <https://start.toscana.it/homepage/>.

Eventuali problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. In caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b e d del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari. In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

1. OGGETTO DELL'APPALTO

L'oggetto dell'appalto dei lavori consiste nell'esecuzione di tutti i lavori, le forniture e le prestazioni necessarie per la realizzazione completamente a corpo dell'intervento di cui al progetto esecutivo allegato.

L'intervento è così individuato:

a) Denominazione conferita dalla Stazione Appaltante: ***"Completamento della Riqualificazione di piazza Giuseppe Garibaldi in San Piero in Campo"***.

b) Ubicazione: Comune di Campo nell'Elba, frazione di San Piero.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati (Verbale di verifica e validazione del progetto art. 26 del D.Lgs 50/2016 del 15/03/2023) dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza con sopralluogo obbligatorio all'ambito destinato alla realizzazione degli interventi compresi nel progetto allegato (**Vedere punto 2**).

L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi contrattuali nel rispetto delle norme di sicurezza cantieri e del PSC, conformemente all'art. 1374 del codice civile.

In ogni caso, indipendentemente, le forniture e lavorazioni dovranno essere adeguate alle normative vigenti in materia anche se non specificatamente previste e nel rispetto dei criteri minimi ambientali previsti dalla Legge.

Di seguito si riporta una descrizione sommaria delle opere con l'indicazione della località ove dovrà realizzarsi e le principali dimensioni:

1. Demolizione di corpo stradale bituminoso
2. Scavi a sezione larga e scavi a sezione ristretta per sottoservizi
3. Predisposizione sottoservizi per la pubblica illuminazione
4. Formazione di massicciata mediante compattazione di stabilizzato

5. Preparazione di soletta armata e massetto di sottofondo
6. Posa in opera di pavimentazione in granito, in cotto e cordoli in granito.
7. Opere di completamento illuminazione ed arredo.

2. SOPRALLUOGO PREVENTIVO OBBLIGATORIO

Viste le problematiche e criticità logistiche legate all'INSULARITÀ del sito ove verranno eseguiti i lavori gli operatori economici invitati dovranno effettuare obbligatoriamente prima della presentazione dell'offerta, un sopralluogo nel luogo in cui si svolgeranno i lavori, per verificarne lo stato dei luoghi. Il sopralluogo dovrà essere fissato mediante appuntamento telefonico contattando i seguenti numeri 0565/979344-345-353 **dalle ore 09:00 alle ore 12:00** e dovrà essere espletato **dal lunedì al venerdì entro le ore 12:00 del giorno 00/00/2023.**

I tempi e le modalità indicate devono intendersi tassativi e inderogabili.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto diverso rappresentante dell'operatore economico purché in possesso di apposita delega, del proprio documento di identità e di copia di quello del delegante.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

In tal caso la stazione appaltante non rilascia la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti.

In caso di Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario già costituiti, GEIE, Aggregazione di retisti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o l'aggregazione in rete o il consorzio.

In caso di consorzio di cui all'articolo 65 comma 2, lettera b), c), d) del codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

3. TIPOLOGIA DEL CONTRATTO - CATEGORIE LAVORI – DURATA LAVORI – REVISIONE PREZZI

Il Contratto è stipulato interamente **“a corpo”** ogni onere compreso ai sensi ai sensi dell'art.5 comma 1 lett. a) dell'Allegato I.7 del Vigente Codice dei Contratti. L'importo a corpo, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.

Nel formulare l'offerta economica, l'Impresa Appaltatrice dovrà tenere conto di tutti gli oneri e delle tempistiche esecutive richieste, di tutti i lavori e forniture previsti per la regolare esecuzione e collaudabilità degli interventi in oggetto previsti nel Capitolato Tecnico e nel CME.

| n. | Descrizione | Importo € |
|-----|---|---------------------|
| A | Importo a base di gara | 167.229,13 € |
| B | Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso | 7.789,00 € |
| A+B | Importo complessivo | 175.018,13 € |

L'importo è al netto dell'IVA.

L'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato, pari a € **20.629,50**, del valore dell'appalto, calcolati nell'elaborato tecnico al progetto esecutivo n. CR04 ("STIMA INCIDENZA MANODOPERA").

Al presente appalto è stato applicato il costo medio orario per i dipendenti delle imprese edili e affini di cui al prezzario della Regione Toscana 2023 e di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 12 del 05 aprile 2023.

Precisazione sui costi della manodopera

Oltre agli oneri della sicurezza la stazione appaltante ha indicato, ai sensi dell'articolo 41 comma 14 del D. Lgs 36/2023, i costi della manodopera non soggetti a ribasso.

Tuttavia, il medesimo articolo 41 comma 14 prevede che: "Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale".

In conformità a quanto previsto dal bando-tipo ANAC n. 1/2023 l'Amministrazione ha impostato la procedura indicando l'importo a base di gara comprensivo dei costi della manodopera specificando che questi ultimi non sono soggetti a ribasso, fatta salva la possibilità di cui all'art. 41, comma 14, ult.

L'operatore dovrà pertanto offrire una percentuale di ribasso unica sull'importo a base di gara comprensivo dei costi della manodopera consapevole che questi ultimi non sono, di norma, ribassabili.

Nel caso in cui l'operatore economico, in forza dell'articolo 41, comma 14, ult., indichi un costo della manodopera inferiore a quello previsto dalla Stazione Appaltante, dovrà darne adeguata motivazione e giustificazione allegando apposita dichiarazione nella busta telematica contenente l'offerta economica (compilare **Modello 2**).

Al personale impiegato nei lavori oggetto di appalto è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del Nuovo Codice dei Contratti, è facoltà dell'operatore economico indicare un diverso contratto collettivo, relativo all'offerta economica purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante o dall'ente concedente.

In tal caso l'operatore economico, a pena di inammissibilità, deve rendere la dichiarazione di cui al **Modello 2 – DICHIARAZIONE COSTO MANODOPERA**.

In sede di verifica di cui all'articolo 102 comma 2 del "Nuovo Codice", la stazione appaltante valuterà la sostenibilità economica dell'offerta anche in relazione alla tutela dei diritti inderogabili dei lavoratori, e per consentire tale verifica potrà operarsi anche ai sensi dell'articolo 110 del D. Lgs 36/2023.

Suddivisione in lotti

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché trattasi di appalto avente ad oggetto prestazioni di natura omogenea e poiché una suddivisione in lotti determinerebbe delle conseguenze negative in termini di buon andamento, efficienza, efficacia, economicità e non aggravamento del procedimento, nonché in termini di moltiplicazione di soggetti e mezzi nei luoghi.

Categoria dei Lavori

I Lavori oggetto dell'appalto sono classificati nelle categorie sotto descritte:

| DESCRIZIONE CATEGORIA | Categoria Prevalente/Scorporabile | Qualificazione obbligatoria SI/NO | Importo | SOA obbligatoria SI/NO | Subappalto |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------|------------------------|---------------------|
| OG 3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane | Prevalente | SI | 150.815,72 € | SI | SI MAX 49,99% |
| OG11 - Impianti tecnologici | Scorporabile | NO | 16.143,41 € | NO | SI - 100% |

L'appalto è finanziato per € € 219.141,54 dal DPCM n. 34 del 4 febbraio 2021 - Fondo per gli Investimenti delle Isole Minori annualità 2020 - 2021 – 2022 e per € 2.182,33 da risorse proprie di Bilancio.

Durata dei lavori

L'esecutore dovrà dare ultimate tutte le opere appaltate entro il termine di giorni **119 (centodiciannove)** naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori come da cronoprogramma di progetto.

Revisione prezzi

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo delle lavorazioni superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento del valore eccedente (es. in caso di aumento o diminuzione del sei per cento il valore eccedente da prendere in considerazione è l'uno per cento), in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza l'indice di cui all'art. 60 comma 3 lett. a) del D.Lgs. 36/2023. In ogni caso è onere dell'operatore economico inviare istanza all'Amministrazione con richiesta e dimostrazione dettagliata dell'aumento dei prezzi nei termini suddetti e l'amministrazione valuterà la sussistenza delle variazioni, eventualmente richiedendo chiarimenti, e provvedendo di conseguenza nei limiti delle risorse a disposizione.

Anticipazione alle imprese

L'anticipazione del prezzo da corrispondere all'appaltatore è consentita nei modi e nei termini previsti dall'art. 125 comma 1 del Codice, previa presentazione della polizza ivi prevista.

Quinto d'obbligo

Ai sensi dell'art. 120, comma 9, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

4. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

Trattandosi di contratto di appalto di lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea che non presenta un interesse transfrontaliero certo, il criterio di aggiudicazione, ai sensi dell'articolo 50 comma 4 del "Nuovo Codice", è il prezzo più basso ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. n.36/2023 mediante ribasso sull'importo posto a base d'asta.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi

requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE), ovvero, qualora non possibile, in modalità tradizione.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici. In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostantiva e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Sono esclusi gli operatori non in regola, ai sensi dell'art 17 della L. 68/1999, con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, avendo ottemperato agli obblighi previsti dalle disposizioni ivi contenute, oppure non essere soggetto a tali obblighi;

Sono esclusi gli operatori non in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la vigente legislazione ed applicare le norme contrattuali di settore;

Sono esclusi gli operatori non in regola con gli obblighi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro, Gli operatori partecipanti sono tenuti ad applicare ai lavoratori dipendenti ed anche ai soci condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro nazionali e locali.

7. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

- a) **Requisiti di idoneità:** Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in un altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui allegato II.11 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito sono acquisiti d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

b) Requisiti di carattere economico e finanziario e tecnico e professionale:

Per partecipare alla presente procedura negoziata, gli operatori economici, a pena esclusione, **dovranno essere in possesso della qualificazione SOA nella categoria prevalente OG3 – classifica => I° STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, LINEE TRANVIARIE, METROPOLITANE, FUNICOLARI, E PISTE AEROPORTUALI, E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI.** I lavori appartenenti alla categoria prevalente sono subappaltabili nei limiti di quanto previsto all'art. 119 del D. Lgs. 36/2023.

Ai fini dell'ammissione alla procedura di gara i concorrenti singoli (imprese singole e consorzi di cui all'art. 65, c. 2, lett. b), c) e d), del Codice) dovranno autocertificare il possesso di attestazione SOA in corso di validità.

CONDIZIONE DI ESECUZIONE: considerato che sono oggetto di affidamento anche lavori attinenti alla categoria OG11 "impianti tecnologici" è richiesto, in sede di esecuzione, il rispetto della normativa di cui al DM 37/2008.

Con la partecipazione alla presente procedura di gara l'operatore economico accetta di impegnarsi, in sede di esecuzione, al rispetto della normativa suddetta.

7.1 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale

Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'operatore economico riunito o

dal consorziato.

I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione del Consorzio che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

Resta fermo l'obbligo del raggruppamento di possedere la qualificazione per l'intero importo dei lavori secondo le categorie e le classifiche indicate al precedente art.7b).

7.2 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale

I consorzi di cooperative e di artigiani di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

8. AVVALIMENTO

L'operatore economico singolo o in raggruppamento o aggregato in rete, di cui all'articolo 104 del D.lgs. n. 36/2023 , può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e amministrativo di cui all'articolo 100, comma 3, necessari per partecipare ad una procedura di gara (con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 94 del D.lgs. n. 36/2023), nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 100 comma 4 del D.lgs. n. 36/2023 avvalendosi, ai sensi dell'art. 104 del Codice, delle capacità di altri soggetti anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.

Il concorrente non può ricorrere all'avvalimento per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine generale né per soddisfare i requisiti di idoneità quali l'iscrizione alla CCIAA.

Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. L'impresa ausiliaria non deve trovarsi nelle situazioni di cui all'art. 110, c. 5 del Codice.

Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il

certificato di esecuzione; l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Ai sensi dell'art. 104 comma 6 del Codice, il concorrente provvede a sostituire l'ausiliario qualora per quest'ultimo sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione. Ai sensi dell'art. 104 comma 7 del Codice, gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario.

L'impresa Ausiliaria deve:

- a) possedere i requisiti di ordine generale e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere la qualificazione SOA nella categoria OG3 classifica I e dichiararlo nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il **Contratto di Avvalimento**, di cui all'art. 104, comma 4, del Codice in originale firmato dai contraenti (in questo caso è sufficiente scrittura privata senza autentica notarile) oppure scansione della copia autentica dell'originale cartaceo rilasciata dal notaio.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è sanabile, e quindi è causa di esclusione dalla gara, la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 5 giorni decorrenti dalla richiesta da ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

9. SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché la prevalente esecuzione delle medesime.

Ai sensi dell'art. 119 del Codice il subappalto è consentito, previa autorizzazione della stazione appaltante.

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Il subappalto pertanto è consentito:

- per la categoria prevalente nella misura massima del 49,99% dell'importo della categoria; l'aggiudicatario, pertanto, dovrà eseguire direttamente con la propria struttura almeno il 50,01% delle lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente;
- per le categorie scorporabili nella misura massima del 100% dell'importo delle singole categorie.
- Gli operatori economici, che intendono subappaltare, dovranno indicare in modo puntuale e non generico nel "Modello 1 – DGUE – Sezione Subappalto", indicando esattamente le lavorazioni o le parti di opere che si intende subappaltare.

Gli operatori economici invitati possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

- a) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire;
- b) il subappaltatore sia in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 64 e 95 del dei Contratti Pubblici (D. Lgs.36/2023);
- c) all'atto dell'offerta siano stati **indicati i lavori** o le parti di opere che si intende subappaltare.

In osservanza del principio di buon andamento, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, dell'esigenza di rafforzare i controlli dei luoghi di lavoro, di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza sul lavoro ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose, le prestazioni oggetto dell'appalto possono essere subappaltate ma **non possono, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto (c.d. subappalto a cascata).**

La stazione appaltante provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dei lavori dagli stessi eseguiti nei casi previsti dall' art. 119, comma 11 del Codice.

Per tutto quello non menzionato in tema di subappalto si applica in toto l'art. 119 del Codice DLgs 36/2023;

10. GARANZIA PROVVISORIA

La Stazione appaltante, valutata la peculiarità dell'appalto e la sua rilevanza per i programmi dell'amministrazione, ritiene necessario richiedere la presentazione di garanzie provvisorie da parte dei concorrenti.

La garanzia provvisoria è richiesta così come disposto dall'articolo 106 comma 1 del Codice. L'importo è pari al 2% del valore complessivo dell'appalto e precisamente ammonta ad **€ 3.500,36**. Si applicano le riduzioni di cui all'art. 106 comma 8 del Codice.

La polizza deve essere sottoscritta da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotta in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;

- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del D.Lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del D.Lgs. 82/2005);
- copia informatica di documento analogico (e cioè scansione di documento cartaceo) sottoscritta con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia fideiussoria provvisoria **solo a condizione** che il documento sia stato già costituito prima della presentazione dell'offerta.

È onere dell'operatore economico dimostrare che tale documento sia costituito in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte.

Non è sanabile e quindi è causa di esclusione la sottoscrizione della polizza da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

La fideiussione deve:

- contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

11. REGISTRAZIONE AL FASCICOLO VIRTUALE DELL'OPERATORE ECONOMICO – FVOE

Tutti gli operatori economici interessati a partecipare alla presente procedura di gara devono obbligatoriamente registrarsi al Servizio FVOE accedendo all'apposito link sul portale ANAC (Home /Accedi ai servizi / Fascicolo virtuale dell'operatore economico – FVOE), seguendo le istruzioni ivi contenute, cui si rimanda, nonché acquisire il PASSOE, cioè il documento necessario per la verifica online, tramite il portale ANAC, dei requisiti per la partecipazione dell'Operatore economico alle procedure di affidamento.

12. VERSAMENTO CONTRIBUTO ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in

15

favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € **18,00** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 621 del 20 dicembre 2022 pubblicata sul sito dell’ANAC nella sezione “contributi in sede di gara” e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

L’operatore economico può acquisire tutte le informazioni utili sulle modalità di versamento del contributo al seguente link:

<https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara?redirect=%2Fper-le-imprese>

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del FVOE di ANAC.

In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l’offerta è dichiarata inammissibile.

13. TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

L’offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma START, secondo le modalità e gli steps esplicitati nelle guide per l’utilizzo della piattaforma.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente Lettera d’invito. L’offerta deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Non sono ammesse offerte alternative. Non sono ammesse, altresì, offerte incomplete o condizionate.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all’originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L’offerta deve pervenire su START **entro e non oltre le ore 00.00 del 00.00.2023** a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l’orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell’offerta. L’ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del Sistema.

Della data e dell’ora di arrivo dell’offerta fa fede l’orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell’offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

Sulla Piattaforma START sono riportate la capacità massima di dimensione per singolo file a disposizione di ogni operatore economico per la presentazione dell’offerta ed i formati dei file accettati dalla Piattaforma stessa.

L’OFFERTA è composta dalle seguenti buste telematiche:

- **“BUSTA AMMINISTRATIVA”**
- **“BUSTA ECONOMICA”**

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la Domanda di partecipazione, l’Offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente

dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. **La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.**

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorti, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

In caso di partecipazione aggregata l'operatore partecipante è tenuto al rispetto della normativa di legge in merito alla presentazione dell'offerta.

Le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sui modelli predisposti e messi a disposizione dall'Amministrazione sulla Piattaforma.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio come previsto dal Codice.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Le operazioni di rettifica, in osservanza al principio di auto responsabilità, e in quanto dovute ad un errore dell'operatore partecipante, sono a totale rischio dell'operatore economico istante il quale è consapevole delle regole di segretezza che governano le procedure di gara. Nel caso in cui nelle operazioni di rettifica venga violata la segretezza delle offerte in modo tale da compromettere le successive valutazioni, in osservanza del principio di imparzialità, l'operatore economico sarà escluso senza che questi possa vantare alcuna pretesa.

14. CONTENUTO DELLA "BUSTA AMMINISTRATIVA"

La Busta "Amministrativa" contiene:

A.1 La "**DOMANDA DI PARTECIPAZIONE**", generata dal sistema telematico, recante le dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio da rendere ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, dovrà riportare la forma di partecipazione, i dati generali dell'operatore economico e le dichiarazioni necessarie per la partecipazione, non contenute nel Modello 1 - Documento di Gara

Unico Europeo (DGUE) di cui al successivo punto A.2.

Si evidenzia che il concorrente è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, pertanto ogni eventuale errore nel contenuto delle dichiarazioni ricade sulla sua responsabilità.

L'Amministrazione assume il contenuto delle dichiarazioni così come rese dal concorrente e, sulla base di queste, verifica la conformità di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara. L'Amministrazione, nella successiva fase di controllo, verificherà la veridicità del contenuto di tali dichiarazioni.

Il concorrente, dopo essersi identificato sul sistema, dovrà:

Scegliere la funzione "Presenta offerta";

Completare:

- il passo 1 "Definisci forma di partecipazione" ed eventualmente aggiornare le informazioni presenti nell'Indirizzario fornitori cliccando su "Modifica";
- il passo 2 "Gestione della documentazione amministrativa"; da qui cliccare sul tasto "crea" per compilare il form "domanda di partecipazione".

Scaricare sul proprio pc il documento "domanda di partecipazione - nome impresa" generato dal sistema.

Firmare digitalmente il documento "domanda di partecipazione - nome impresa" generato dal sistema. Il documento deve essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente che rende le dichiarazioni ivi contenute.

Inserire nel sistema il documento "domanda di partecipazione - nome impresa" firmato digitalmente nell'apposito spazio previsto.

L'operatore economico deve indicare, nel Form on-line "**Forma di partecipazione/Dati identificativi**", tutti i soggetti che ricoprono le cariche di cui all'art. 80 comma 3 del D.lgs. 50/2016 (art. 94 comma 3 del D. Lgs. n. 36/2023).

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

LA Domanda di partecipazione e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In

particolare:

- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, l'istanza di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, l'istanza di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, l'istanza di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile, l'istanza è sottoscritta dal consorzio medesimo.

La Domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega all'istanza copia conforme all'originale della procura.

A.2 - MODELLO 1 - DGUE - DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI ORDINE GENERALE E SPECIALE.

La dichiarazione sul possesso dei requisiti di partecipazione è redatta con il modello DGUE (Documento di Gara Unico Europeo, approvato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5.01.2016).

Nelle more del tempestivo aggiornamento degli allegati delle Linee guida di AgID e del conseguente recepimento delle modifiche da parte degli stessi **l'operatore economico deve compilare il Modello 1 - DGUE fornito dalla Stazione Appaltante** che trova allegato tra i documenti di gara nell'apposito spazio sul Sistema START. Le dichiarazioni di cui al DGUE sono necessarie per la partecipazione alla gara in quanto contenenti dati e requisiti essenziali per l'appalto in oggetto. Il concorrente compila nelle parti di propria competenza il Documento di gara unico europeo (DGUE) e lo carica sulla Piattaforma telematica firmato.

Presenta, inoltre, il Documento di Gara Unico Europeo per ciascuna impresa ausiliaria, dal quale risulti il possesso dei requisiti e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di Avvalimento.

Il Documento di gara unico europeo deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai

consorziate per conto dei quali il consorzio concorre.

Il concorrente compila, sottoscrive e carica la eventuale ulteriore documentazione amministrativa con le stesse modalità appena descritte.

A.3 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

1. il DGUE a firma dell'ausiliaria;
2. la dichiarazione di avvalimento;
3. il contratto di avvalimento;
4. il PassOE dell'ausiliaria.

A.4 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferita alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti dei lavori, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziate.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti dei lavori, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziate.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti dei lavori, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziate.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti dei lavori, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti dei lavori, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:
 - copia del contratto di rete
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
 - dichiarazione delle parti dei lavori, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti dei lavori, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

A.5 - RICEVUTA DI PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE dell'ANAC.

Il concorrente dovrà produrre la ricevuta di pagamento del contributo descritto al precedente punto 12 della presente lettera.

A.6 - GARANZIA PROVVISORIA E IMPEGNO AL RILASCIO DELLA CAUZIONE DEFINITIVA secondo le indicazioni di cui all'art. 10 del presente disciplinare.

A.7 - ATTESTAZIONE DI AVVENUTO SOPRALLUOGO, l'operatore economico dovrà scannerizzare ed inserire l'attestazione rilasciata dalla S.A. di cui al precedente punto n. 2;

A.8 - *la documentazione richiesta nel presente disciplinare per la quale eventualmente non sia presente lo spazio dedicato a sistema può essere inserita nello spazio denominato "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA AGGIUNTIVA".*

15. CONTENUTO DELLA “OFFERTA ECONOMICA”

Il sistema produrrà in automatico il modulo di “OFFERTA ECONOMICA” e pertanto l’operatore economico dovrà ulteriormente:

- **Accedere** allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- **Compilare** il form on line;
- **Scaricare** sul proprio pc il documento “offerta economica” generato dal sistema;
- **Firmare digitalmente** il documento “offerta economica” generato dal sistema, senza apporre ulteriori modifiche, da parte del titolare o legale rappresentante o procuratore dell’operatore economico;
- **Inserire nel sistema** il documento “OFFERTA ECONOMICA” firmato digitalmente nell’apposito spazio previsto.

L’offerta economica redatta in lingua italiana, deve contenere i seguenti elementi, a pena di esclusione:

- a) ribasso unico percentuale, espresso in cifre, da applicarsi all’importo a base d’asta indicato nella presente lettera di invito. Verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali.
- b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
- c) stima dei costi della manodopera. Ai sensi dell’articolo 41 comma 14 del Codice i costi della manodopera indicati nella presente lettera di invito non sono ribassabili. Resta la possibilità per l’operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta.

L’offerta economica è sottoscritta digitalmente con le modalità indicate per la sottoscrizione della Domanda di partecipazione di cui al precedente punto 13.1.

Non saranno ammesse offerte subordinate, anche indirettamente, a riserve e/o condizioni, né offerte in aumento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario non ancora costituiti, l’offerta economica deve:

- deve essere sottoscritta con firma digitale dai titolari o legali rappresentanti o procuratori di tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento temporaneo di concorrenti o il consorzio ordinario di concorrenti;
- deve contenere l’impegno che, nel caso di aggiudicazione della gara, i soggetti riuniti conferiranno, con unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, designato quale mandatario.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, per i quali sussiste l’obbligo di produrre l’atto costitutivo, l’offerta economica deve essere sottoscritta con firma digitale dal solo titolare o legale rappresentante o procuratore dell’impresa indicata quale mandataria.

Al fine di rendere più agevole la presentazione della documentazione di gara ai concorrenti si precisa che, in caso di una pluralità di legali rappresentanti, è ammessa la presentazione della suddetta dichiarazione “Offerta economica” da parte di uno solo tra questi.

In caso di discordanza tra le cifre e le lettere e tra l'indicazione del ribasso percentuale e l'offerta espressa in forma esplicita, verrà comunque preso in considerazione il ribasso percentuale indicato in lettere.

L'offerta economica deve essere sottoscritta digitalmente, a pena di esclusione, dal concorrente (nel caso in cui il concorrente sia un operatore singolo), ovvero dal legale rappresentante del concorrente o da persona munita di idonei poteri (se procuratore speciale, il concorrente dovrà allegare nella Busta Telematica Amministrativa copia conforme ai sensi del D.P.R. 445/2000 della procura speciale).

N.B. Ai sensi dell'art. 101 del D.lgs. 36/2023 la mancanza, l'incompletezza e qualunque irregolarità essenziale riferita all'offerta economica non può essere sanata e comporta quindi l'immediata esclusione dalla procedura di gara. Determina l'esclusione dalla gara il fatto che l'offerta economica di cui al precedente:

Determina l'esclusione dalla gara il fatto che, in caso di raggruppamento temporaneo, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE non ancora costituiti, l'Offerta economica che non contenga l'impegno che nel caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno, con unico atto, mandato speciale con rappresentanza ad una di esse, designata quale mandataria.

Nel caso in cui un operatore economico, in forza dell'articolo 41, comma 14 del Codice indichi un costo della manodopera inferiore a quello previsto dalla Stazione Appaltante, dovrà darne adeguata motivazione e giustificazione allegando il Modello 2 - Dichiarazione costo della manodopera firmato digitalmente nella busta telematica contenente l'offerta.

16. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui all'articolo 5 del presente disciplinare.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di cinque giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

Si evidenzia che il mancato possesso dei requisiti di partecipazione alla data di scadenza fissata per la presentazione delle offerte rende l'offerta irricevibile; pertanto, non potrà applicarsi il procedimento di regolarizzazione ex art. 101, del D.lgs. n. 36/2023.

Si precisa che le regole predette non esauriscono l'ambito operativo del soccorso istruttorio, per cui si rinvia ai principi e alle disposizioni generali di Legge.

17. MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Dato atto che la Delibera ANAC 262 del 20 giugno 2023 ha adottato il provvedimento di cui all'**articolo 24, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36** d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con l'Agenzia per l'Italia Digitale (**Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico**).

Dato atto che Il presente provvedimento è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 151 del 30 giugno 2023 ed è entrato in vigore il 1° luglio 2023 e lo stesso acquisterà efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2024.

Dato atto che fino al 31 dicembre 2023 continua ad applicarsi la Delibera ANAC n. 464/2022.

Visto il Comunicato del Presidente dell'ANAC: *“Indicazioni conseguenti all'entrata in vigore della delibera n. 464 del 27/7/2022 recante «Adozione del provvedimento di attuazione dell'articolo 81, comma 2, del decreto legislativo del 18/4/2016, n. 50 (di seguito codice dei contratti pubblici), d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con l'Agenzia per l'Italia Digitale» “Modalità transitorie di svolgimento delle verifiche sul possesso dei requisiti”*.

Ai sensi del punto 2 del Comunicato predetto *“Modalità transitorie di svolgimento delle verifiche sul possesso dei requisiti”* questa Stazione Appaltante con riferimento all'acquisizione e alla verifica dei dati e dei documenti a comprova dei requisiti generali che non saranno disponibili nel

FVOE, provvederà secondo le modalità previste dall'articolo 40, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.

18. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La gara si svolge in modalità interamente telematica avvalendosi della piattaforma elettronica START che ha supportato le varie fasi di gara assicurando l'intangibilità del contenuto delle offerte, posto che ogni operazione compiuta risulta essere ritualmente tracciata dal sistema elettronico senza possibilità di alterazioni, garantendosi così, non solo la tracciabilità di tutte le fasi, ma proprio l'inviolabilità delle buste elettroniche contenenti le offerte e l'incorruttibilità di ciascun documento presentato. In ragione di ciò non si darà corso a seduta pubblica. Sarà cura della Stazione Appaltante garantire il necessario rapporto comunicativo con gli operatori partecipanti al fine di garantire con tempestività la trasparenza della procedura e la leale collaborazione ai sensi dell'art. 1 della legge 241/1990.

Degli esiti delle sedute sarà data tempestiva comunicazione ai concorrenti tramite la Piattaforma e se del caso con i mezzi e le modalità ritenute più nel perseguimento del risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza.

19. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il RUP del procedimento di gara, nella prima seduta telematica, verificherà la ricezione delle offerte collocate su START accedendo alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta economica resta, chiusa, segreta e bloccata dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nella presente Lettera d'invito;

Ad esito delle verifiche di cui sopra il RUP provvede a:

- i. attivare la procedura di soccorso istruttorio;
- ii. adottare le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì alla sua pubblicazione sul sito della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente" e alla sua comunicazione immediata e comunque entro un termine congruo di regola non superiore a cinque giorni.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La prosecuzione della procedura è limitata ai soli concorrenti ammessi.

20. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE

Il RUP apre ed esamina le offerte economiche degli operatori ammessi verificandone la completezza e la correttezza.

21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Qualora il numero delle offerte ammesse sia pari a cinque opere l'esclusione automatica di cui all'articolo 54 del Codice per il calcolo della soglia di anomalia è il metodo A di cui all'allegato II.2 al Codice.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, ivi inclusi le normali condizioni di mercato, i prezzi regionali, i prezzi di mercato e i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa: è, in ogni caso, fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di valutare la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte qualora, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa.

Qualora il numero delle offerte sia inferiore a 5 si procede a verificare la sostenibilità secondo le previsioni di cui all'articolo 110 operando una valutazione complessiva della congruità, sostenibilità, realizzabilità e serietà dell'offerta, anche tenendo conto delle normali condizioni di mercato, dei prezzi regionali, dei prezzi di mercato, dei costi della manodopera indicati nonché di ogni altro elemento idoneo ad incidere sulla sostenibilità dell'offerta.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anomale, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

22. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

L'appalto è aggiudicato in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta non anomala.

Ai sensi dell'art. 108, comma 10, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere di non procedere all'aggiudicazione.

Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta migliore qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare, a pena di esclusione:

- che il costo del personale non sia inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle tabelle redatte annualmente dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali;
- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione

appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali.

Il possesso dei requisiti, autocertificati dall'operatore economico nel corso della procedura, avverrà attraverso l'utilizzo del sistema **FVOE (ex AVCpass)** in ottemperanza alla deliberazione ANAC n. 464 del 27/07/2022.

In caso di esito negativo delle verifiche, la gara viene aggiudicata, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, la procedura viene aggiudicata, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipula del contratto avviene entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste nonché ogni altro documento necessario e previsto dal Capitolato.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi dell'art. 18 del Codice.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

23. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi

dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

24. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore), oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

25. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante <https://www.comune.camponellelba.li.it/>

26. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 35 e 36 Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo della Toscana.

28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss. mm. e ii., del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

Il Titolare del trattamento è il Comune di Campo nell'Elba, con sede in P.zza Dante Alighieri n.1, 57034 – Livorno.

Email: posta@comune.camponellelba.li.it

PEC: comune.camponellelba.li@postacert.toscana.it

Il Responsabile della protezione dei dati presso il titolare è l'avv.to Nadia Corà, con sede in Volta Mantovana (MN), via San Martino 8/b, quale Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) per il Comune di Campo nell'Elba, Email RPD: consulenza@entionline.it; nadia.cora@mantova.pecavvocati.it;

29. ALTRE INFORMAZIONI

Per tutto quanto non previsto dalla presente Lettera d'invito si fa riferimento ai documenti di gara. In caso di discordanza tra la presente Lettera e il Capitolato, prevale la presente Lettera d'invito alla procedura.

30. RINVIO

Il presente appalto è regolato dal d.lgs. n. 36 del 2023.

Ai sensi dell'art. 226 comma 5 del Nuovo Codice, i richiami al d.lgs. n. 50 del 2016 (Vecchio Codice) presenti nel Capitolato speciale d'appalto allegato devono ritenersi fatti al predetto d.lgs. n. 36/2023.

31. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Per la presentazione dell'offerta, nonché per la stipula del contratto con l'aggiudicatario, è richiesto ai concorrenti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Il Titolare del trattamento è il Comune di Campo nell'Elba, con sede in P.zza Dante Alighieri n.1, 57034 – Livorno.

Email: posta@comune.camponellelba.li.it

PEC: comune.camponellelba.li@postacert.toscana.it

Il Responsabile della protezione dei dati presso il titolare è l'avv.to Nadia Corà, con sede in Volta Mantovana (MN), via San Martino 8/b, quale Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) per il Comune di Campo nell'Elba, Email RPD: consulenza@entionline.it; nadia.cora@mantova.pecavvocati.it;

32. CHIARIMENTI INFORMAZIONI PIATTAFORMA START

Per supporto nell'utilizzo della piattaforma degli acquisti online potete chiamare il seguente numero telefonico [0810084010](tel:0810084010) e/o scrivere all'indirizzo mail start.oe@accenture.com

Per eventuali informazioni di carattere tecnico-amministrativo è possibile contattare l'ufficio tecnico:

(tel.0565/979344-345-353)

e-mail: p.braccesi@comune.camponellelba.li.it - a.mazzanti@comune.camponellelba.li.it

33. DOCUMENTAZIONE DI GARA

33.1 Documentazione Tecnica:

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

Il progetto è stato redatto secondo le prescrizioni indicate dai **CAM edilizia (DM 11 ottobre 2017)** là dove applicabili all'intervento proposto. In particolare, nella scelta dei materiali oltre che all'inserimento paesaggistico, alla scelta di prodotti sostenibili e riferibili all'economia circolare soprattutto in termini di produzione, durabilità e riutilizzo a seguito di dismissione.

33.2. Documentazione Gara:

LETTERA DI INVITO

MODELLO 1 - DGUE

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA LL.PP./AMBIENTE

arch. Priscilla Braccesi
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)